



DETERMINAZIONE U.O.C ACQUISTI-LOGISTICA n. 17 del 11.02.2021

**OGGETTO: Servizio di facchinaggio per le esigenze del presidio Pini dell'ASST G. Pini –CTO
— Inerenti determinazioni – CIG: 471380314B.**

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI-LOGISTICA

Richiamate:

- la L.R. 28 dicembre 2007, n. 33, con cui la Regione Lombardia ha costituito, in attuazione del comma 455 dell'art. 1 della L. n. 296/2007, la Centrale Regionale Acquisti che opera quale centrale di committenza di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, e provvede, tra l'altro, sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all'art.1 della L.R. n.30/2006, a stipulare Convenzioni di cui all'art.26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e s.m.i., con le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima stabilita in ciascuna Convenzione ai prezzi e alle condizioni ivi previsti, Ordinatori di Fornitura (ODF) emessi dai soggetti dalle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- la L.R. 3 aprile 2019 - n. 6 avente ad oggetto "Disposizioni in merito alla fusione delle società partecipate in modo totalitario Azienda regionale centrale acquisti S.p.A. (Arca S.p.A.), Lombardia Informatica S.p.A. (Lispa) e Infrastrutture Lombarde S.p.A. (Ilspa) – Nuova denominazione della società incorporante: Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (Aria S.p.A.)", con la quale a far tempo dal 1° luglio 2019 è stata costituita la nuova società ARIA S.p.A.;
- la D.G.R. 16 dicembre 2019, n. XI/2672, "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2020", che conferma quanto statuito dalle precedenti D.G.R. in merito all'obbligatorietà per le Aziende Socio Sanitarie lombarde di aderire in via prioritaria ai contratti/convenzioni attivate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti (ARIA Spa) e/o da Consip S.p.a.;

Premesso che presso i presidi Pini e Fanny Finzi Ottolenghi di questa ASST è vigente un contratto per il servizio di facchinaggio avente ad oggetto le attività di stoccaggio della merce presso il magazzino economale e la relativa movimentazione verso i reparti e i diversi presidi afferenti l'Azienda Sanitaria, nonché i traslochi, stipulato in data 20.01.2015 con il RTI costituito dalle società ISI – Italia Servizi Integrati S.p.A. (mandataria) e CNS – Consorzio Nazionale Servizi;

Richiamata integralmente la deliberazione n. 551 del 15.10.2020, in forza della quale è stata disposta la prosecuzione, tra gli altri, del servizio di facchinaggio in argomento sino al 31.01.2021 nelle more di conclusione della gara da parte di ARIA S.p.A. a cui, a suo tempo, sono stati rassegnati i fabbisogni aziendali, come da documentazione agli atti del procedimento, per i lotti di seguito indicati:

- Lotto n. 1: Trasporto materiale sanitario e non ;
- Lotto n. 2: Servizio di facchinaggio e traslochi;
- Lotto n. 6: Servizio di gestione in outsourcing del magazzino di materiale sanitario e non sanitario alle esigenze dell'ASST Rhodense e ASST Pini-CTO



DETERMINAZIONE U.O.C ACQUISTI-LOGISTICA n. 17 del 11.02.2021

Evidenziato che, nell'ambito della riunione svoltasi in data 04.11.2020 presso la sede della D.G. Welfare, alla presenza dei rappresentanti della Centrale di committenza regionale e i Referenti dei Consorzi di riferimento, è stata resa nota la necessità di riorganizzare la rete degli acquisti rivedendo il ruolo degli stessi Consorzi, stante le oggettive difficoltà di ARIA di rispettare le tempistiche della programmazione inizialmente concordata ed al fine di ottimizzare le procedure di approvvigionamento in tempi compatibili a soddisfare i fabbisogni delle aziende sanitarie;

Verificato, attraverso la piattaforma regionale riportante i bandi attivi e lo stato di avanzamento delle gare regionali, che il lotto n. 6 della gara su citata "ARCA_2020_145" *in itinere* risulta essere stato soppresso e che la conclusione della stessa per i restanti lotti è prevista per la fine del mese di marzo 2021;

Appurato, nell'ambito del consorzio a cui questa ASST afferscice, che *medio tempore* l'ASST Nord Milano, con deliberazione n. 556 del 31-07.2020, ha preso atto dell'esito della procedura aperta multilotto espletata, in forma aggregata, in qualità di azienda capofila, per l'affidamento del servizio di facchinaggio interno ed esterno;

Considerato che l'avvenuta soppressione del lotto 6, di interesse di questa ASST, comporterebbe una scissione del servizio complessivo tra aggiudicatari diversi, in momenti diversi, con prevedibili effetti negativi sulla coesione e coerenza gestionale della logistica, si è ritenuto opportuno, a seguito della puntuale disamina della documentazione di gara trasmessa dall'Azienda capofila, svincolarsi dalla gara ARIA e aderire alla procedura espletata dall'ASST Nord Milano, i cui contenuti tecnici corrispondono pienamente alle esigenze di questa permettendo la contrattualizzazione del servizio di cui trattasi in tempi brevi;

Richiesto pertanto all'azienda capofila con e-mail del 13.11.2020 la possibilità di ricorrere alla clausola di adesione postuma e acquisito relativo benessere in data 9.12.2020; entrambe le comunicazioni agli atti del procedimento;

Atteso che in data 02.02.2021 l'U.O.C. Gestione Acquisti – Logistica ha provveduto, altresì, a darne comunicazione alla centrale di committenza regionale, come da e-mail depositata in atti;

Ravvisata la necessità di avviare istruttoria volta alla corretta definizione del fabbisogno complessivo aziendale alla luce delle caratteristiche del servizio delineato nell'ambito della gara dell'ASST Nord Milano che consentirebbero una esternalizzazione globale dei magazzini aziendali;

Ritenuto essenziale, nelle more del completamento di tale mappatura, garantire la prosecuzione di un servizio essenziale per le ordinarie attività istituzionali, alle medesime condizioni economiche e negoziali, per il periodo stimato di due mesi decorrenti dal 01.02.2021 sino al 31.03.2021;;

Atteso che l'UOC Gestione Acquisti – Logistica ha richiesto all'attuale operatore economico con nota prot. 323/21 inviata a mezzo pec in data 11.01.2021 la disponibilità alla prosecuzione del servizio di facchinaggio in argomento alle medesime condizioni economiche e negoziali dal 01.02.2021 sino al 31.03.2021 e acquisito il in data 12.01.2021 il rispettivo benessere;



DETERMINAZIONE U.O.C ACQUISTI-LOGISTICA n. 17 del 11.02.2021

Calcolato che l'importo per la prosecuzione del servizio oggetto del presente provvedimento, per il periodo di n. 2 mesi decorrenti dal 01.02.2021 sino al 31.03.2021, è stimato in complessivi di € 25.000,00 Iva esclusa, pari ad € 30.500,00 Iva al 22% inclusa;

Acquisito altresì il visto contabile della U.O.C. Economico Finanziaria per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di prorogare, alle medesime condizioni economiche e negoziali, il contratto attualmente in essere con il RTI costituito tra le società ISI S.p.A. – Italia Servizi Integrati (C.F./P.Iva 03459160960) e CNS Consorzio Nazionale Servizi (C.F. 02884150588 - P.Iva 03609840370), con sede legale in Miano, via A. Canova per le esigenze dei presidi Pini e Fanny Finzi Ottolenghi, avente ad oggetto il servizio di facchinaggio per un periodo di 2 (due) mesi dal 01.02.2021 sino al 31.03.2021, nelle more di conclusione dell'istruttoria preordinata alla adesione postuma alla gara espletata dall'ASST Nord milano, per un costo complessivo di € 25.000,00 Iva esclusa, pari ad € 30.500,00 Iva al 22% inclusa;
2. di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria di questa ASST di imputare la spesa complessiva per il servizio in oggetto di € 25.000,00 Iva esclusa, pari a € 30.500,00 Iva al 22% inclusa sul conto n. C51006000055 "Servizio di trasporto, magazzinaggio, facchinaggio in appalto" del bilancio preventivo economico dell'esercizio 2021;
3. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, c.4, della L.R. n.33/2009 (come modificato dalla Legge Regionale n. 23/2015);
4. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (così come modificato dalla Legge Regionale 11 agosto 2015 numero 23).
5. di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda

Il Direttore
U.O.C. Gestione Acquisti-Logistica
(Dott. Roberto Daffina)

U.O.C. Economico Finanziaria

Visto per la regolarità contabile

Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni

U.O.C. Gestione Acquisti - Logistica

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: Dott. Roberto Daffina

Pratica trattata da: Sig.ra Elena Pisano

(Atti n. 2019-1.6.3/5.2.8)